

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO,
AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 1° luglio 2026)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI

Relatore di minoranza: LEONARDO CATENA

sulla proposta di legge n. 18

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Ausili

presentata in data 16 gennaio 2026

RICONOSCIMENTO DELLA GIUSTA REMUNERAZIONE NON INFERIORE
AI COSTI DI PRODUZIONE AGRICOLI E ZOOTECNICI

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare le produzioni locali, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e il processo di distribuzione dal campo alla tavola promuove il riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione verificati dai dati ufficiali ISTAT e da altri istituzioni pubbliche.

Art. 2
(Protocollo d'intesa)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, al fine di garantire l'efficienza, la competitività e un giusto rapporto tra tutti gli attori e operatori delle filiere agroalimentari regionali, promuove intese tra tutti gli anelli della filiera stessa mediante specifici protocolli d'intesa.

Art. 3
(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Il protocollo d'intesa è finalizzato a:
- a) garantire un rapporto equilibrato tra tutti gli operatori della filiera agroalimentare regionale;
 - b) assicurare la remuneratività di ciascuna componente della filiera, condividendo il principio etico che il mercato riconosca prezzi-base non inferiori ai costi di produzione, prendendo in considerazione parametri oggettivi elaborati da enti pubblici, quali l'ISTAT, l'ISMEA, le università e i centri di studio e ricerca riconosciuti ai sensi di legge;
 - c) valorizzare i prodotti agricoli marchigiani;
 - d) promuovere l'efficienza e la competitività dell'intera filiera agroalimentare regionale, riconoscendo la qualità del prodotto.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, al fine di tutelare e sostenere le produzioni locali, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e la loro trasformazione e il processo di distribuzione “dal campo alla tavola”, promuove il riconoscimento della giusta remunerazione dei fattori di produzione, non inferiore ai costi di produzione verificati dai dati ufficiali ISTAT e da altre istituzioni pubbliche.

2. Con questa legge, la Regione intende altresì contribuire ad informare i consumatori sull'impatto che le loro scelte di consumo producono sulla sostenibilità economica nel settore agroalimentare, con particolare riguardo ai produttori.

Art. 2
(Protocolli d'intesa)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra gli operatori delle filiere agricole e agroalimentari regionali.

Art. 3
(Oggetto dei protocolli d'intesa)

1. I protocolli d'intesa sono finalizzati a:
- a) promuovere un rapporto equilibrato tra tutti gli operatori delle filiere agricole ed agroalimentari della regione;
 - b) assicurare la remuneratività di ciascuna componente della filiera, condividendo il principio etico che il mercato riconosca prezzi-base non inferiori ai costi di produzione, prendendo in considerazione parametri oggettivi elaborati da enti pubblici, quali l'ISTAT, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), le università e i centri di studio e ricerca riconosciuti ai sensi di legge dalla normativa europea e statale;
 - c) valorizzare i prodotti agricoli marchigiani;
 - d) promuovere l'efficienza e la competitività delle filiere oggetto dei protocolli;

2. In sede di stipula dei protocolli d'intesa, le organizzazioni rappresentative delle imprese agricole si impegnano a:

- a) promuovere tra i propri associati, in tutte le fasi della produzione, lavorazione e condizionamento dei prodotti, l'adesione a meccanismi che garantiscano il rispetto del lavoro etico, della sicurezza alimentare, della qualità e rintracciabilità del prodotto;
- b) promuovere nei contratti da stipulare un richiamo alle finalità di cui al comma 1;
- c) promuovere la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, anche attraverso lo strumento della rintracciabilità utilizzando, ove possibile, i marchi dei prodotti DOP e IGP e i distretti del cibo, del bio regionali, ovvero altri marchi della Regione Marche ufficialmente riconosciuti o da realizzarsi ad hoc;
- d) garantire per quanto possibile approvvigionamenti costanti di prodotti verso la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, sia in termini di tempo e quantità (stock) che di qualità (standard);
- e) promuovere ulteriori aggregazioni e forme di aggregazione degli operatori agricoli, consentendo di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di mercati ampi, della grande distribuzione organizzata e della distribuzione organizzata.

3. Nei protocolli d'intesa è previsto l'impegno della grande distribuzione e della distribuzione organizzata a:

- a) costruire un percorso comune volto al rafforzamento della presenza dei prodotti di qualità dell'agroalimentare marchigiano nella rete di commercializzazione;
- b) accrescere le opportunità per il rafforzamento della presenza degli stessi prodotti anche nei punti vendita extra regionali, compresi quelli nei paesi dell'Unione europea ed extraeuropei;
- c) definire e condividere principi per un corretto percorso di indicizzazione dei prezzi, basati su parametri rappresentativi dei mercati nazionali;
- d) garantire una giusta remunerazione ai soggetti della produzione e un prezzo equo per i consumatori.

4. Nei protocolli d'intesa è previsto, altresì, l'impegno della Regione ad operare per:

- a) sostenere la competitività delle imprese agricole, vigilando sulla adeguata implementazione degli interventi del complemento di pro-

- e) favorire la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle attività delle aree rurali garantendo la stabilità delle filiere in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione allo sviluppo e alla sostenibilità socio-economica delle aree interne.

2. In sede di stipula dei protocolli d'intesa, le organizzazioni rappresentative delle imprese agricole e agroalimentari si impegnano a:

- a) promuovere tra i propri associati, in tutte le fasi della produzione, lavorazione e condizionamento dei prodotti, l'adesione a meccanismi che garantiscano il rispetto del lavoro etico, della sicurezza alimentare, della qualità e rintracciabilità del prodotto;
- b) promuovere la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, anche attraverso lo strumento della rintracciabilità utilizzando, ove possibile, i marchi dei prodotti DOP e IGP e i distretti del cibo e biologici regionali;
- c) garantire, per quanto possibile, approvvigionamenti costanti di prodotti verso la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata;
- d) promuovere ulteriori aggregazioni e forme di aggregazione degli operatori agricoli, consentendo di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di mercati ampi, della grande distribuzione organizzata e della distribuzione organizzata.

3. I soggetti della grande distribuzione organizzata che partecipano ai protocolli d'intesa si impegnano, tra l'altro, a:

- a) costruire un percorso comune volto al rafforzamento della presenza dei prodotti di qualità dell'agroalimentare marchigiano nella rete di commercializzazione;
- b) accrescere le opportunità per il rafforzamento della presenza degli stessi prodotti anche nei punti vendita extra regionali, compresi quelli nei paesi dell'Unione europea ed extraeuropei;
- c) definire e condividere principi per un corretto percorso di indicizzazione dei prezzi, basati su parametri rappresentativi dei mercati nazionali;
- d) garantire una giusta remunerazione ai soggetti della produzione e un prezzo equo per i consumatori.

gramma relativo alla Politica agricola comune per il periodo 2023/2027, sia in ordine ai pagamenti diretti che alle misure delle OCM, che, inoltre, alla programmazione ed attuazione degli interventi previsti nel suddetto complemento di programma del Piano strategico nazionale;

- b) promuovere e incentivare la realizzazione di accordi di filiera e la costituzione delle organizzazioni dei produttori, quali soggetti in grado di aggregare l'offerta, determinando condizioni per una migliore programmazione delle forniture e migliori condizioni contrattuali;
- c) rafforzare i controlli sulle filiere agro-alimentari, orientati a garantire il rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso un'adeguata azione antifrode a tutela delle produzioni marchigiane, in particolare riguardo le pratiche sleali, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla normativa vigente;
- d) non ammettere a misure di sostegno regionale le aziende responsabili di pratiche sleali, ai sensi della normativa vigente;
- e) promuovere un'attività di confronto e collaborazione con la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata al fine di realizzare le finalità previste al comma 1 e di costruire un percorso coerente ed efficiente per far sì che le aziende produttrici pervengano a modelli organizzativi corrispondenti agli standard della grande distribuzione organizzata e della distribuzione organizzata;
- f) realizzare campagne informative sugli obiettivi dell'intesa.

Art. 3 bis
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito dei tavoli istituiti per la sottoscrizione dei protocolli d'intesa la Regione manifesta il proprio impegno a:

- a) promuovere, anche mediante gli strumenti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC), la diffusione e il sostegno degli accordi e delle filiere che riconoscono il giusto compenso, prevedendo, nel rispetto della normativa europea e statale, forme di sostegno e di premialità agli aderenti;
- b) rafforzare i controlli sulle filiere agroalimentari, orientati a garantire il rispetto della normativa europea e statale;

c) promuovere attività di confronto con i soggetti del comparto agroalimentare, al fine di realizzare gli obiettivi di questa legge.

2. La Regione favorisce la costituzione di Organizzazioni interprofessionali di filiera, formate da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della catena di approvvigionamento, trasformazione o commercio, secondo quanto previsto dalla normativa europea e statale.

3. La Regione inserisce la notizia della sottoscrizione dei protocolli d'intesa, dando specifico rilievo ai contenuti dei protocolli medesimi, nell'ambito delle azioni di comunicazione istituzionale dei prodotti e delle specificità marchigiane.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. **Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.**